

CITTA' DI
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Servizio Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Misure a tutela della viabilità in Venezia Centro Storico in occasione dello spettacolo pirotecnico di Capodanno 2022 – Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che in occasione del Capodanno 2022 è organizzato uno spettacolo pirotecnico visibile dal centro storico di Venezia, e che tale evento attirerà un gran numero di visitatori dai territori limitrofi fin dalle prime ore della sera del 31 dicembre 2022, i quali si aggiungeranno ai residenti ed agli ospiti che soggiornano nel territorio comunale e che tali eventi pubblici si sommeranno ai numerosi eventi conviviali presso esercizi pubblici ed abitazioni private;

Preso atto quindi della necessità di regolamentare, per ragioni di sicurezza, l'accesso alle aree individuate per la visione dello spettacolo pirotecnico;

Ritenuto che, per agevolare la circolazione pedonale e per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, al fine di assicurare ogni eventuale intervento di emergenza, si può rendere necessario disporre, in relazione al numero di persone e alle caratteristiche strutturali dei luoghi, temporanei obblighi e divieti al transito pedonale ed allo stazionamento di persone, anche con l'interdizione parziale o totale di singole calli o luoghi del Centro Storico di Venezia;

Preso atto di quanto stabilito in sede di C.P.O.S.P. il 15 dicembre 2022;

Visti:

- L'esito della conferenza di servizi del 27 ottobre 2022;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;

ORDINA

Dalle ore 20:00 di sabato 31 dicembre 2022, fino a cessate esigenze, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nelle località interessate, direttamente o indirettamente, dalla manifestazione in oggetto, la polizia locale avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, ove necessari, ulteriori aree, inibendo l'accesso di persone nelle zone ove la presenza, lo stazionamento ed il transito delle stesse crei pericolo alla pubblica incolumità.

La Polizia Locale, ove ne ravvisi la necessità a tutela della pubblica incolumità, potrà comunque adottare ogni altro provvedimento di sospensione o riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti o lo spostamento delle stesse.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

La presente Ordinanza ha validità immediata e sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 gg. e sul sito internet del Comune di Venezia.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

IL Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI
(*) atto firmato digitalmente

(*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."-